

LEGGE REGIONALE 26 SETTEMBRE 2011, N. 7

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”¹

Art. 1 (Cessione di patrimonio a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona [APSP])

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Integrazione in materia di incarichi)

1. *(omissis)*³

Art. 3 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche)

1. *(omissis)*⁴

2. *(omissis)*⁵

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

¹ In B.U. 4 ottobre 2011, n. 40.

² Inserisce, dopo il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7, il comma 3-*bis*.

³ Modifica il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

⁴ Modifica i commi 4 e 5 dell'art. 38 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

⁵ Modifica il comma 7 dell'art. 38 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

